

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 31 maggio 2025, alle ore 19.30, tramite la piattaforma Google Meet si è riunita l'assemblea straordinaria degli associati dell'associazione ASAMSI ETS.

Assume la Presidenza dell'assemblea, a termini di statuto, la dott.ssa Valentina Baldini che incarica la dott.ssa Elena Benassati, che accetta, di fungere da segretaria.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso comunicato tramite mail in data 20 maggio 2025 e tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'associazione contenente il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifiche statutarie richieste dal RUNTS EMILIA-ROMAGNA
- varie ed eventuali

E che sono presenti n. 17 soci su un totale di n. 49 soci ovvero

Segue elenco nominativo.

1. Babini Ileana
2. Baldini Valentina
3. Benassati Andrea
4. Benassati Elena
5. Benassati Roberto
6. Djana Gjonej
7. Giulia Grillini
8. Emanuele Remigio
9. Fabio Merlino
10. Luca Altieri
11. Luca Petrogalli
12. Matteo Sangiorgi



13. Mesaroli Ilaria
14. Michela Madiotto
15. Poli Greta
16. Policella Michela
17. Sabatino Raffaella

Dichiara che ai sensi del vigente statuto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare essendoci la maggioranza prevista dall'art. 9 del testo vigente.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il RUNTS EMILIA-ROMAGNA, in sede di iscrizione del nostro sodalizio al RUNTS, ha chiesto la modifica degli artt. 9, 12 e 15 del vigente statuto sociale. Il Consiglio Direttivo si è riunito in data 16 maggio 2025 ed ha approvato la bozza del nuovo statuto ed ha deliberato la convocazione della presente assemblea straordinaria. Il Presidente legge il testo degli artt. 9, 12 e 15, nella versione precedente e in quella aggiornata, dando le opportune spiegazioni.

Udita la relazione del Presidente l'assemblea, con voto palese ed unanime, delibera di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che viene allegato al presente verbale di cui fa parte integrante. L'assemblea delega il Presidente a provvedere ai successivi adempimenti burocratici in evasione della richiesta del RUNTS EMILIA-ROMAGNA.

Non essendoci altro da discutere l'assemblea viene sciolta alle ore 20.00 previa stesura, lettura e approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

Dott.ssa Valentina Baldini

Il segretario

Dott.ssa Elena Benassati

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

Registrato il 25 GIU. 2025 al n. 362

Serie LU per Euro ESENTE MOD NICHE DA

L'operatore
Giuseppe Selvatici





ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLE ATROFIE MUSCOLARI

SPINALI INFANTILI ENTE DEL TERZO SETTORE

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1-E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (in seguito solo CTS) e del Codice Civile, un'associazione avente la denominazione "ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLE ATROFIE MUSCOLARI SPINALI INFANTILI ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in breve, "ASAMSI ETS".

1.2-L'associazione ha sede legale nel Comune di Faenza. Il trasferimento della sede all'interno del Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo; il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberato dall'assemblea e comporta modifica dello statuto.

1.3-Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di sedi secondarie, di delegazioni territoriali o di sedi amministrative, purché in Italia.

ART. 2 - SCOPI E ATTIVITA'

2.1-L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed opera sull'intero territorio nazionale.

2.2-L'associazione ha lo scopo di promuovere la ricerca scientifica, la prevenzione e la cura delle atrofie muscolari spinali infantili e di affiancare, sostenere ed aiutare le persone affette da tale malattia e le loro famiglie.

2.3-Per raggiungere i propri scopi l'associazione potrà, a titolo esemplificativo, svolgere le seguenti attività:

-promuovere e sostenere la ricerca scientifica, la prevenzione, la cura e la riabilitazione;

-diffondere ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale;

-promuovere in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare quella scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

-promuovere e concorrere, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

-formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

-promuovere, costituire e gestire strutture e servizi riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi, ludico/motori, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone affette dall'atrofia muscolare spinale e delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza che tale malattia e la connessa disabilità sono un problema sociale e non privato;

-promuovere, costituire e gestire organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti l'atrofia muscolare spinale e altre malattie simili;

-assumere, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili delle persone affette da atrofia muscolare spinale e dei loro familiari, nel rispetto della loro dignità ed autonomia;

-stabilire e mantenere gli opportuni rapporti con gli organi politici e amministrativi locali, regionali e nazionali, aventi competenza ed operatività nel settore di interesse dell'associazione.

2.4-Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previsti dall'art. 5 del CTS alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8/11/2000 n. 320, servizi e prestazioni di cui alla L. 5/2/1992 n. 104 e alla L. 22/6/2016 n. 112;

c)prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14/2/2001;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla L. 19/8/2016 n. 166 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse gnetale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8/3/2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24/12/2007 n. 244.

2.5-L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

2.6-L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

2.7-Per raggiungere i propri scopi l'associazione potrà, a titolo esemplificativo:

- utilizzare personale del Servizio Civile;
- costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, imprese sociali, altri enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, italiani o esteri, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- pubblicare notiziari, libri, riviste e altro materiale didattico e divulgativo, anche tramite sistemi elettronici e telematici;
- promuovere e organizzare incontri, dibattiti, tavole rotonde, manifestazioni, convegni e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, gli operatori dei settori di

attività dell'associazione e il pubblico in generale, ivi incluse le scuole di ogni ordine e grado;

-erogare premi e borse di studio

-compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni.

ART. 3 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

4.1-Il patrimonio dell'associazione, costituito dai beni mobili e immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti, pubblici e privati, e da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2-Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.3-L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle fonti previste o consentite dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme

vigenti, quali a titolo meramente esemplificativo: quote e contributi degli associati; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali e finanziarie; attività di raccolta fondi; rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche; contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti; entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 e dalle attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del CTS; ogni altra entrata prevista o consentita dal CTS e dalle altre leggi vigenti.

4.4-Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione e la quota annuale associativa.

ART. 5 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

5.1-Il numero degli associati è illimitato.

5.2-Possono aderire all'associazione le persone fisiche, tutti gli Enti del Terzo Settore e gli altri enti privati senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa.

5.3-Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

-per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

-per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

5.4-Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda entro trenta giorni secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali.

5.5-La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5.6-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri.

5.7-Gli associati, ancorché eventualmente distinti in categorie deliberate dall'assemblea, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno

solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente statuto; non sono pertanto ammessi soci temporanei.

5.8-L'assemblea potrà nominare associati onorari: a) chi contribuisce o abbia contribuito in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse associativo. La qualifica di associato onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci in generale, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare le quote d'ingresso e annuale deliberate dagli organi sociali.

5.9-Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soli associati maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- c) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- d) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- e) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

5.10-Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, degli associati e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

5.11-La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

5.12-L'attività prestata dagli associati a favore dell'associazione, salvo diverso accordo scritto, è svolta a titolo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, come previsto da apposito regolamento interno.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

6.1-La qualifica di associato si perde per: a) morte o estinzione, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

6.2-La morte dell'associato persona fisica o l'estinzione dell'associato diverso dalla persona fisica estinguono il rapporto sociale.

6.3-L'associato può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

6.4-Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti gli associati che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti

dagli associati. Gli associati si intendono di diritto morosi decorsi 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dichiara altresì decaduti gli associati diversi dalle persone fisiche quando prenda conoscenza del loro scioglimento, liquidazione o estinzione. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione all'associato, che deve avvenire con lettera, telegramma o messaggio di posta elettronica.

6.5-L'assemblea ordinaria degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere gli associati che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra gli associati o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- c) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra gli associati.

6.6-Prima di procedere all'esclusione, all'associato va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'associato della suddetta comunicazione; l'associato, entro lo stesso termine, può ricorrere al Collegio dei Probiviri e, in tal caso, l'esclusione è sospesa fino alla pronunzia del lodo.

6.7-Gli associati receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dell'associato defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

7.1-Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei soci;
- e) il Collegio dei Probiviri.

7.2-Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso non siano associati e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche richieste dall'art. 30 del CTS.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

8.1-L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti gli associati iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo;

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo degli associati.

8.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

8.3-L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché in Italia e facilmente accessibile dalla generalità degli associati.

8.4-L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti gli associati all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

8.5-L'assemblea dovrà essere altresì convocata, entro 30 giorni, se richiesta per iscritto da almeno un decimo degli associati, con raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata, con l'indicazione delle materie da trattare.

8.6-L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti gli associati, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA: B) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

9.1-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia la presenza degli associati; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.2-L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati; in ogni caso la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

9.3-Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

9.4-Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

9.5-Ciascun associato ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe.

9.6-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

9.7-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea.

9.8-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

9.9-Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del CTS, le adunanze dell'assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, a tale fine il Presidente può consentire la registrazione della riunione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE

10.1-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri associati maggiorenni o tra gli associati maggiorenni degli enti associati, dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

10.2-Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.3-Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.4-Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea degli associati per il rinnovo dell'intero Consiglio.

10.5-L'assemblea ordinaria degli associati può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di

comportamento adottati dalla rete associativa a cui l'associazione aderisce.

10.6-Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni.

10.7-I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

11.1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

11.2-Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

11.3-Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali. Il Consiglio può invitare alle proprie riunioni studiosi, esperti e rappresentanti di enti o istituzioni che affiancano l'azione dell'associazione, senza diritto di voto.

11.4-In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza degli associati;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del CTS;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea degli associati;
- g) sull'assunzione, inquadramento e licenziamento del personale dipendente e degli altri collaboratori e consulenti;
- h) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

11.5-Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché in Italia e agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

11.6-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

11.7-Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale,

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

11.8-Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle medesime condizioni previste per l'assemblea dall'art. 9 del presente statuto.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

12.1-Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.

12.2-Il Presidente:

-ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;

-guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;

-convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;

-convoca e presiede l'Assemblea;

-vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

-è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;

-assume tutte le funzioni relative agli adempimenti in materia di lavoro;

-gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

-in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di

straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;

-verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti.

12.3-In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ART. 13 - IL VICE PRESIDENTE

13.1-Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

13.2-Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 14 - IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1-Il segretario:

-redige i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;

-cura la tenuta dei libri sociali;

-coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'associazione.

ART. 15 - LIBRI SOCIALI

15.1-L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;

b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo,
se istituito.

15.2-I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub d) che è tenuto a cura del Collegio dei Probiviri e quello sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

15.3-Gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo; l'esame dei libri avverrà presso la sede sociale, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, alla presenza del Presidente o di un suo delegato; l'assemblea ordinaria può disciplinare il diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

16.1-L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del CTS; esso dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

16.2-L'organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. In caso di nomina l'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

16.3-Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

16.4-L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del CTS e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

16.5-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

16.6-I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

ART. 17- COLLEGIO DEI PROBIVIRI

17.1-L'Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri, formato da tre membri, scelti tra soci di provata moralità e adeguata capacità professionale e ne designa il Presidente.

17.3-Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sui ricorsi:

a) avverso la delibera di esclusione dall'associazione da parte del Consiglio Direttivo

b) avverso i casi di rigetto di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo.

17.4-Il Collegio dei Probiviri definisce altresì eventuali vertenze in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere sociali che possano insorgere tra gli associati, tra gli associati e gli organi sociali o tra i suddetti organi sociali.

17.5-Il Collegio dei Probiviri opera in modo irrituale, con finalità di

amichevole compositore, rispettando il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, con delibera assunta a maggioranza semplice.

17.6-Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni ai soci:

- il richiamo scritto;
- la diffida;
- la censura;
- il deferimento all'assemblea con la proposta di esclusione.

17.7-Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti del Consiglio Direttivo. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con altre cariche sociali.

17.8-L'assemblea con proprio regolamento può disciplinare le modalità di costituzione e di svolgimento delle attività del Collegio dei Probiviri.

ART. 18 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

18.1-L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

18.2-Il bilancio consuntivo di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

18.3-Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del CTS, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività diverse di cui all'art. 6 del CTS con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

18.4-L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

18.5-Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

18.6-Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del CTS.

18.7-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 19 - VOLONTARI E LAVORATORI

19.1-L'associazione può avvalersi dell'attività di volontariato dei propri associati, delle persone aderenti agli enti associati e di terzi.

19.2-L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario.

19.3-La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

19.4-L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

19.5-L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

19.6-L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, osservando quanto previsto dall'art. 16 del CTS, e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri associati.

ART. 20 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

20.1-In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, associati o non associati, determinandone i poteri; in caso l'associazione non abbia acquisito la personalità giuridica e vi sia totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

20.2-Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore indicati dall'assemblea.

ART. 21 - RINVIO

21.1-Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del CTS, del Codice Civile e le altre norme vigenti.

